OGGETTO DEL DIRITTO — art. 100 Codice Proprietà Industriale

OGGETTO DEL DIRITTO

art. 100 Codice Proprietà Industriale

- 1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere :
- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
- c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme (1) (2).
- (1) Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
- (2) Lettera modificata dall'articolo 49, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016